



Comune di Ozzano dell'Emilia
Città metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE “DIRITTI DEGLI ANIMALI E DIRITTI/DOVERI DEI LORO PROPRIETARI”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 21/12/2023

INDICE

TITOLO I - I PRINCIPI

ART. 1 – PROFILI ISTITUZIONALI

ART. 2 - VALORI ETICI E CULTURALI

ART. 3 - COMPETENZE DEL SINDACO

ART. 4 - TUTELA DEGLI ANIMALI

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 – DEFINIZIONI

ART. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 7 – ESCLUSIONI

ART. 8 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI DETENTORI DI ANIMALI

ART. 9 – TRASPORTO

ART. 10 - ACCESSO DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

ART. 11 – ADDESTRAMENTO/EDUCAZIONE

ART. 12 - LIMITAZIONE DELLE NASCITE

ART. 13 - ABBANDONO DI ANIMALI

ART. 14 – AVVELENAMENTO

ART. 15 - CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA

ART. 16 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

ART. 17 - ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

ART. 18 – REGOLAMENTAZIONE DI ESPOSIZIONI, SPETTACOLI, GARE, INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI E/O
OFFERTA DI ANIMALI IN PREMIO, VINCITA O OMAGGIO

ART. 19 – STRUTTURE DI COMMERCIO, ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE

ART. 20 – ESPOSIZIONE DI ANIMALI NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 21 – INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

ART. 22 – DESTINAZIONE DI CIBO PER ANIMALI

ART. 23 – ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E ZOOFILIE

ART. 24 – INUMAZIONE DI ANIMALI

ART. 25 - ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI, BARRIERE ANTI-ATTRAVERSAMENTO, SOTTOPASSI E CARTELLONISTICA, CANTIERI.
OBBLIGO DI SOCCORSO.

TITOLO III – CANI

ART. 26 - ANAGRAFE CANINA

ART. 27 - DETENZIONE CANI

ART. 28 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

ART. 29 - DIMENSIONI DEI RECINTI E DEI BOX

ART. 30 - DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA O SIMILARI

ART. 31 – RITROVAMENTO DEI CANI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO COMUNALE

ART. 32 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI

ART. 33 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NEGLI UFFICI COMUNALI

ART. 34 - RINUNCIA DI PROPRIETÀ

ART. 35 - TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

ART. 36 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

ART. 37 - AREE DESTINATE AI CANI (AREE DI SGAMBAMENTO)

TITOLO IV – GATTI

ART. 38 - DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO

ART. 39 – MODALITÀ DI DETENZIONE DEI GATTI

ART. 40 – GATTI DI PROPRIETÀ

ART. 41 – CENSIMENTO E TUTELA DELLE COLONIE FELINE

ART. 42 – GESTIONE DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEL REFERENTE

ART. 43 - COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA

ART. 44 – RITROVAMENTO E GESTIONE DEI GATTI SUL TERRITORIO COMUNALE

TITOLO V – ALTRI ANIMALI

ART. 45 – EQUINI

ART. 46 - DETENZIONE DI MAMMIFERI NON APPARTENENTI ALLE SPECIE SOPRA INDICATE

ART. 47 - DETENZIONE DI VOLATILI

ART. 48 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE

ART. 49 - DETENZIONE DI RETTILI E ANFIBI

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 – SANZIONI

ART. 51 – VIGILANZA

ART. 52 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

TITOLO I - I PRINCIPI

ART. 1 – PROFILI ISTITUZIONALI

Il Comune di Ozzano dell'Emilia ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente Regolamento, al fine di garantire la tutela del benessere degli animali, la civile e serena convivenza tra animali e cittadini, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, attraverso l'indicazione di disposizioni precise e specifiche sul possesso e la detenzione degli animali e sulla loro gestione da parte dei rispettivi proprietari.

ART. 2 - VALORI ETICI E CULTURALI

1. Il Comune in conformità ai principi etici e morali della comunità, nonché ai principi normativi vigenti, considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire e consolidare.
2. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. Per quanto premesso, le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
3. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e individua nella tutela del benessere degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
4. Il Comune, in base al Trattato di Lisbona sottoscritto dai 27 Paesi dell'Unione Europea il 20/12/07 (errore) 13/12/2007, sui diritti e la tutela del benessere degli animali, riconosce gli stessi giuridicamente come esseri senzienti.
5. Il Comune, nelle sue attività a tutela del benessere animale, considera coerenti e fondamentali i principi espressi nelle cinque libertà riferite agli animali, del Brambell Report del 1965:
 - libertà da fame e sete e malnutrizione; libertà di avere un ambiente fisico adeguato; libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie;
 - libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali;
 - libertà dalla paura e dal disagio, e si adopera nella formulazione del seguente

Regolamento sul benessere animale, e conformemente alle sue competenze, perché tali principi possano trovare corretta e piena espressione.

ART. 3 - COMPETENZE DEL SINDACO

Il Sindaco sulla base delle leggi vigenti:

- a) esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;
- b) promuove la cura e la tutela delle specie di mammiferi, uccelli e fauna minore che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché di quelle rientranti nell'elenco delle specie ritenute cacciabili nei periodi non interessati dai calendari venatori;
- c) vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

ART. 4 - TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Il Comune in base alla L. 281/91 recante "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", alla L. 189/04 recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate."), alla L.R. 27/2000 recante "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e ss.mm.ii., alla L.R. 5/2005 recante "Norme a tutela del benessere animale" e ss.mm.ii. e considerata l'ulteriore normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela del benessere degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione statale e regionale vigente.
3. Il Comune condanna e persegue ogni tipo di illecito amministrativo e penale verso gli animali.
4. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione, nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso interventi per la limitazione delle nascite degli animali.
5. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di

animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

6. Il Comune, con il presente Regolamento:

- a) valorizza le attività connesse con la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
- b) opera affinché sia promosso il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
- c) incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali e della biodiversità;
- d) promuove l'amicizia fra i bambini, gli anziani e gli animali, anche attraverso la terapia, l'educazione ed altre attività assistite con animali. L'animale può promuovere lo sviluppo del senso di responsabilità e del dovere, introduce all'insegnamento degli eventi critici della vita, quali l'amore, la malattia, la nascita, la morte;
- e) si impegna a tutelare e a realizzare, anche in armonia con le indicazioni di Rete Natura 2000, corridoi ecologici per la fauna selvatica e a mantenere e/o migliorare le opportunità di sosta/rifugio e nidificazione/riproduzione di uccelli, pipistrelli o animali appartenenti alla fauna minore anche in area urbana.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 – DEFINIZIONI

Al fine del presente Regolamento si intendono:

1. **ANIMALI DA COMPAGNIA:** ai sensi del Regolamento UE n. 429/2016 un animale da compagnia è un animale detenuto a fini privati non commerciali appartenente alle seguenti specie:
 - cani, gatti, furetti;
 - invertebrati (eccetto api, molluschi Phylum);
 - molluschi e crostacei Subphylum Crustacea);
 - animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili;
 - volatili (esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti);

➤ mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

Si definisce altresì animale da compagnia qualunque tipo di animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo esclusivamente per compagnia od affezione, e comunque senza fini produttivi o alimentari. Sono compresi nella definizione di cui al presente comma anche:

- a) gli esemplari tenuti per tali fini appartenenti a specie esotiche come definite dal successivo comma 4;
 - b) gli animali impiegati in attività utili all'uomo quali i cani per disabili e gli animali da pet-therapy e da riabilitazione e altri interventi assistiti con animali;
 - c) gli animali appartenenti a specie abitualmente utilizzate come fonte di reddito (ovini, bovini, caprini, equini, suini, volatili da cortile, etc.) ma detenuti in territorio urbano come animali da compagnia previa autorizzazione del Comune e parere della Azienda USL.
2. ANIMALI SINANTROPI: animali appartenenti a specie che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vivono a stretto contatto con l'uomo e dall'uomo ricavano la ragione del sostentamento.
 3. ANIMALI SELVATICI: sono animali appartenenti a specie delle quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in condizioni di naturale libertà sul territorio nazionale.
 4. ANIMALI ESOTICI: sono animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono nei paesi di origine popolazioni selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
 5. FAUNA MINORE: comprende tutte le specie animali presenti sul territorio comunale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in condizioni di naturale libertà, compresi i micromammiferi e i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.

ART. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La disciplina del presente regolamento si applica a tutte le specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio del Comune, domestici e liberi, autoctoni e alloctoni.
2. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere ed applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle leggi statali e regionali nel proprio territorio comunale.

ART. 7 – ESCLUSIONI

La disciplina del presente regolamento non si applica:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di commercio ed allevamento degli animali d'affezione disciplinate dalla L.R. n. 5/2005 "Norme in materia di benessere animale" e relativa delibera contenente le indicazioni tecniche, salvo quanto specificato dal presente regolamento;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti la gestione delle aree protette, la gestione della fauna minore e l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione e piani di controllo rispetto ad altre specie infestanti;
- e) agli animali delle forze armate e della polizia quando sono utilizzati per servizio.

ART. 8 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI DETENTORI DI ANIMALI DA COMPAGNIA

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura e responsabilità del proprietario, o del detentore, in adeguate condizioni igienico-sanitarie; dovrà essere inoltre curato ed accudito e fatto visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario.
2. In particolare, il detentore di animale da compagnia è tenuto a:
 - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
 - b) rifornire giornalmente l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente garantendo la presenza costante di acqua pulita che deve sempre essere facilmente accessibile all'animale, e al riparo da sole gelo e intemperie;
 - c) assicurargli, per quanto possibile, la necessaria prevenzione da malattie trasmissibili;
 - d) assicurargli un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche e della normativa vigente;
 - e) garantirgli la possibilità di un adeguato esercizio fisico;
 - f) prendere ogni possibile ed efficace precauzione per impedirne la fuga ed evitare i possibili rischi conseguenti per l'incolumità della cittadinanza e del proprio ed altrui animale;
 - g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con interventi per la limitazione delle nascite e prendersi cura della eventuale prole come da normativa vigente;
 - h) assicurare la pulizia giornaliera dell'ambiente dove l'animale vive;
 - i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e rischi di lesioni;

- j) prevenire comportamenti dell'animale che arrechino disturbo o comportino pericolo per la collettività e/o danni alle cose o ad altri animali.
3. È fatto espresso divieto di:
- a) tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti e altri animali in terrazze o balconi che, se eccezionalmente utilizzati, devono sempre prevedere il libero e costante accesso dell'animale all'abitazione, o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive esigenze etologiche; è altresì vietato isolarli in cortili, rimesse, box o cantine, segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento, privarli dell'acqua e del cibo necessario. Le terrazze e i balconi con libero e costante accesso all'abitazione devono essere regolarmente ripuliti dagli escrementi e avere comunque un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici (es. coperture, tende ecc) a riparo anche della cuccia che deve essere coibentata e di adeguate dimensioni (dovrà consentire la stazione eretta ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi) e sollevata da terra di almeno 10 cm; devono inoltre prevedere adeguate e sicure misure di sicurezza atte ad evitare ogni tipo di incidente e a garantire l'incolumità dell'animale e della cittadinanza;
 - b) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute da parte del proprietario o all'occorrenza degli organi preposti al controllo e alla vigilanza o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie;
 - c) mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;
 - d) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate dal veterinario;
 - e) colorare o tatuare in qualsiasi modo gli animali tranne con sistema di marcaggi temporanei, con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali e che siano effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;
 - f) condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza;
 - g) apporre e/o utilizzare collari con le punte rivolte all'interno, collari che provochino

- stimolazioni elettriche e/o ultrasuoni, collari anti-abbaio, al peperoncino, museruole “stringi bocca”, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e dovrà sempre accompagnare l’animale;
- h) ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia, si vieta di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici a fini estetici e di asportare denti al solo fine di limitare l’aggressività dell’animale. In via eccezionale il taglio della coda è consentito nei soli casi tassativamente previsti dall’art. 10 comma 2 della convenzione di Strasburgo del 3 novembre 1987 e con le modalità ivi previste;
- i) è vietato altresì tagliare la 1° falange del dito dei gatti e operare la devocalizzazione;
- j) è vietato detenere direttamente animali vivi sul ghiaccio, quali aragoste, astici ed altri crostacei durante le fasi di commercializzazione e negli esercizi di ristorazione.
4. Gli animali da compagnia possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l’animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario, da conservare da parte del proprietario, e che dovrà essere esibita su eventuale richiesta degli organi preposti alla vigilanza del presente Regolamento.
5. Iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione: l’anagrafe regionale degli animali d’affezione è il sistema informatizzato presso cui sono registrati tutti i cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna. In tale banca dati sono registrati anche i gatti e furetti obbligatoriamente identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo e i gatti identificati mediante microchip su richiesta del proprietario o per altri fini (per esempio nelle attività di controllo delle colonie feline).
- Iscrizione obbligatoria: la registrazione dei cani nelle banche dati regionali, che confluiscono in quella nazionale, è un obbligo previsto dalla legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo) e dalla L.R. n. 27/2000. Per le disposizioni specifiche vedasi l’articolo 26 del presente regolamento;
 - Iscrizione volontaria: per i gatti e i furetti di proprietà l’identificazione con microchip e la registrazione in nell’anagrafe regionale è su base volontaria. Per le disposizioni specifiche vedasi l’articolo 40 del presente regolamento.
6. Ulteriori iscrizioni anagrafiche:
- Iscrizione dei conigli: anche il coniglio d’affezione ha la possibilità di essere iscritto

presso una banca dati privata a lui dedicata realizzata dall'AAE-Conigli onlus (Associazione Animali Esotici- Sezione conigli) e denominata appunto "Anagrafe dei conigli";

- Iscrizioni degli equini: per le disposizioni specifiche vedasi l'articolo 45 del presente regolamento.

ART. 9 - TRASPORTO

1. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
2. È vietato lasciare animali chiusi in veicoli e/o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide, per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. È proibito trasportare o detenere animali nel baule del veicolo, non collegato con l'abitacolo o comunque in condizioni che non garantiscano una corretta climatizzazione.
3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 169 e al comma 5 dell'art. 170 del Codice della Strada e successive modifiche, chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
4. Al fine di favorire e facilitare la circolazione di animali da compagnia in città, è possibile per i proprietari con animali a seguito utilizzare i mezzi pubblici, nel rispetto delle norme previste dall'Ente gestore del servizio.

ART. 10 - ACCESSO DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

1. Al fine di favorire la circolazione degli animali da compagnia, è possibile ai proprietari/conduttori con animali al seguito utilizzare i mezzi pubblici nel rispetto del Regolamento adottato dal gestore del servizio pubblico di trasporto utilizzato.
2. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974, modificata con la L. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e sui mezzi di trasporto pubblico, dove non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o sovrattassa; tale diritto vale anche per proprietari portatori di disabilità psico-fisiche, accompagnati dai loro cani da assistenza.
3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.

ART. 11 – ADDESTRAMENTO/EDUCAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, è vietato educare, addestrare e/o fare gareggiare, anche a fini agonistici, animali ricorrendo a metodi e mezzi violenti (es. collari elettrici, mezzi contundenti, ecc.), percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti fisici o psichici. È altresì vietato addestrare animali al fine di esaltarne l'aggressività/la pericolosità.
2. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, qualora questo implichi l'imposizione di comportamenti difforni da quelli tipici della specie, fatto salvo l'esercizio di attività disciplinate da specifiche normative statali o regionali.

ART. 12 – LIMITAZIONE DELLE NASCITE

1. Il privato cittadino, possessore dell'animale, deve provvedere a:
 - a) limitare la proliferazione se non vi è la certezza di collocare tutta la cucciolata;
 - b) informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.
2. Il Comune promuove ed incentiva, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari, campagne a favore del contenimento delle nascite per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo e dei relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione e apposizione del sistema identificativo (microchip).
3. Le femmine adulte di cani e gatti, dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche che private, devono essere sterilizzate prima dell'adozione.

ART. 13 - ABBANDONO DI ANIMALI

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio Comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 14 – AVVELENAMENTO

1. Per la lotta agli avvelenamenti degli animali si seguono le indicazioni della Delibera di

Giunta Regionale n. 469/2009 e dell'Ordinanza 13 giugno 2016 e ss.mm.ii. "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati". In particolare è obbligatorio segnalare ad un Medico Veterinario o al Servizio Veterinario dell'Azienda USL tutti i casi di morte per avvelenamento o sospetto avvelenamento di animali, il ritrovamento di esche e la zona in cui gli avvelenamenti o i casi di sospetto avvelenamento di animali si sono verificati. Successivamente il Medico Veterinario o il Servizio Veterinario dell'Azienda USL provvederà all'invio delle carcasse degli animali deceduti e/o dei campioni biologici da essi prelevati o delle esche/dei bocconi sospetti di avvelenamento all'IZS e invierà il modulo segnalazione di sospetto avvelenamento attraverso il "Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali" che consente la completa gestione informatizzata dei casi di sospetto avvelenamento.

Il Sindaco, a seguito delle segnalazioni ed in collaborazione con le Autorità competenti, dovrà identificare le aree a rischio apponendovi apposita cartellonistica e dovrà provvedere, entro 48 ore, a bonificarle.

2. È severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingoi.

ART. 15 - CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA

1. È fatto divieto sul territorio Comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona ed a quella alloctona presente stabilmente sul territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la gestione delle aree protette, la gestione della fauna minore e l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. È comunque sempre vietato inseguire, catturare o molestare fauna autoctona o alloctona nel periodo in cui i piccoli delle varie specie sono sottoposti a cure parentali, per cui la perdita del genitore da cui dipendono ne causerebbe la morte per inedia.
3. Per i piani di controllo previsti dalla L. 157/92 e dalla L.R. 8/94 e ss.mm.ii., i metodi utilizzabili e l'ausilio di cani devono essere assolutamente coerenti con le leggi summenzionate, selettivi e rispettosi delle specie non bersaglio (es. Istrice, Tasso, ...); altresì devono tener conto dei cicli biologici delle specie bersaglio, onde evitare, con l'abbattimento di individui di sesso femminile in periodo di allattamento, di causare la

morte per inedia della prole inetta abbandonata (Reg. CE 1099/2009) ovvero che tali animali vengano sbranati nei controlli in tana. In particolare, sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

ART. 16 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere svolte con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, che specificino il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l'uso di colle riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità.

Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.

2. Le indicazioni riportate al comma 1 valgono anche per attività di derattizzazione e disinfestazione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.

ART. 17 - ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

1. È vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali di qualsiasi specie.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a confisca a cura degli organi di vigilanza e saranno affidati a titolo definitivo a privati o ad Associazioni di volontariato animalista (l'affido ad associazione può avvenire anche a titolo temporaneo). Cani ed eventualmente gatti confiscati e non affidati potranno essere ricoverati presso le strutture pubbliche.

ART. 18 – REGOLAMENTAZIONE DI ESPOSIZIONI, SPETTACOLI, GARE, INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI E/O OFFERTA DI ANIMALI IN PREMIO, VINCITA O OMAGGIO.

Con riferimento al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della L.R. 5/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali devono essere comunicate al Comune inviando, oltre ai dati dell'organizzazione, la data e il luogo di svolgimento, una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere. Il Comune trasmette la documentazione al Servizio Veterinario di competenza per il rilascio del necessario parere.
2. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
3. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
4. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari è autorizzato dal Comune nel rispetto delle disposizioni previste dalle ordinanze ministeriali in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati e tenendo conto delle linee guida emanate dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.
5. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati. I circhi e le mostre itineranti sono obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e mostre itineranti" della Commissione scientifica CITES.
6. Sono vietate altresì le gare di Sleddog su tratti di asfalto (gare di slitte con ruote trainate da cani con persona sopra), eccetto che su strade sterrate debitamente segnalate per la gara e sotto controllo veterinario prima dell'inizio e dopo la gara.
7. Per le ulteriori disposizioni tecniche specifiche in merito alle attività di cui al presente articolo si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale (Delibera di Giunta Regionale n. 394/2006 - "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla

tutela del benessere animale" e ss.mm.ii.).

8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva.

ART. 19 – STRUTTURE DI COMMERCIO, ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE

1. Le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione sono disciplinate dall'art. 5 L.R. 5/2005 e ss.mm.ii.. La normativa regionale disciplina altresì le procedure e gli iter autorizzatori per l'avvio e il funzionamento delle predette attività.
2. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita relativamente ai cani, gatti e furetti.
3. È vietato il commercio ambulante degli animali di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 20 – ESPOSIZIONE DI ANIMALI NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. È vietata alle attività commerciali che vendono animali l'esposizione di animali in vetrina, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. In questi casi gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente di acqua e di cibo, a seconda della specie.
2. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di dare indicazioni sulle esigenze degli animali che vengono venduti e di fornire l'esatta età dei cuccioli, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore.
3. È vietata vietata l'esposizione di animali vivi all'interno del locale, salvo animali negli acquari, per qualsiasi attività commerciale non di settore.
4. Per le ulteriori disposizioni tecniche specifiche in merito alle attività di cui al presente articolo si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale (Delibera di Giunta Regionale n. 394/2006 - "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale" e ss.mm.ii.).

ART. 21 – INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con

l'impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone in possesso di idoneo titolo di studio/di abilitazione nel rispetto delle "Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" recepite dalla Regione Emilia-Romagna con propria Deliberazione della giunta regionale 8 giugno 2015, n. 679 recante "Recepimento delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)".
3. Negli IAA possono essere utilizzati animali delle seguenti specie: cane, gatto, coniglio, asino, cavallo. L'impiego di specie diverse deve essere autorizzato dal centro di referenza nazionale. Gli animali coinvolti negli IAA devono essere adulti. Non possono essere utilizzate femmine in fase estrale, in stato avanzata gravidanza o in lattazione.
4. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. Le prestazioni degli animali coinvolti in IAA non devono comportare fatiche e/o stress psichici e/o fisici per gli animali stessi. Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte del veterinario dell'equipe. In caso gli animali manifestino segni di malessere di qualsiasi tipo devono essere esclusi dai programmi di IAA.
5. Le strutture che erogano IAA sono soggette ad autorizzazione USL. La detenzione di animali destinati a funzioni didattiche-educative dovrà in ogni caso essere autorizzata dal Comune, previo parere della Azienda USL.

ART. 22 – DESTINAZIONE DI CIBO PER ANIMALI

Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e/o gli operatori di cui al D. Lgs. n. 134/2002 che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro e i renerenti delle colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi previa verifica con i competenti Servizi AUSL (Servizio Veterinario e Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione). L'utilizzo di residui/eccedenze alimentari è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 18 del Regolamento CE n. 1069/2009.

ART. 23 – ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E ZOOFILICHE

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi del Registro Regionale del volontariato e/o al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazione e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso contributi di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

ART. 24 – INUMAZIONE DI ANIMALI

Con riferimento al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del Regolamento CE n. 1069/2009.

1. È consentito il sotterramento da parte dei privati detentori dei propri cani e gatti in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (es. cimiteri per animali).
2. È consentito lo smaltimento degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:
 - autorizzazione al sotterramento rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'Azienda USL territorialmente competente;
 - certificato veterinario che attesti le cause di morte.

ART. 25 - ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI, BARRIERE ANTI-ATTRAVERSAMENTO, SOTTOPASSI E CARTELLONISTICA, CANTIERI. OBBLIGO DI SOCCORSO.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. Nel caso in cui sia necessario, per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento stradale, potranno essere predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto il manufatto stradale; contemporaneamente potranno essere posizionate barriere anti-attraversamento per

- impedire agli stessi l'invasione della carreggiata.
3. Nelle zone di cui ai commi 1 e 2 potrà essere installata apposita cartellonistica di pericolo generico, che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie preferenziale per la quale l'attraversamento è stato realizzato.
 4. L'Amministrazione Comunale promuove l'installazione di segnalatori luminosi lungo le strade oggetto di attraversamento della fauna selvatica al fine di tutelare l'incolumità delle persone, degli animali e dei mezzi.
 5. Le recinzioni delle proprietà private che interferiscono coi corridoi ecologici – come identificati dalla pianificazione territoriale vigente - dovranno essere realizzate in modo tale da consentire l'attraversamento della fauna selvatica.
 6. I pannelli fonoassorbenti collocati ai margini delle vie di comunicazione devono essere realizzati con materiali colorati e non riflettenti e con chiare sagome di rapaci diurni.
 7. Gli interventi di ripristino e manutenzione di bacini idrici, invasi e corsi d'acqua non devono avvenire nei mesi da febbraio a maggio al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo e la migrazione degli anfibi. Nel caso di realizzazione di invasi e piscine gli stessi devono essere opportunamente protetti ed è obbligatoria l'installazione di idonee rampe di risalita – del tipo skamper ramp – per la fauna selvatica.
 8. Nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni edilizie è auspicabile l'installazione di apposite strutture per il riparo dei chiroterteri e di nidi artificiali per rondini, rondoni e balestrucci.
 9. Il Comune si impegna a promuovere l'adozione di provvedimenti necessari per la messa in sicurezza per l'avifauna di tutte le nuove linee elettriche e di quelle esistenti in caso di manutenzione straordinaria.
 10. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio degli ecosistemi: il Comune promuove attività informative e divulgative affinché vengano fatti rispettare e si rafforzi nella cittadinanza la consapevolezza della loro importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc.). Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule, formiche etc) e i loro habitat. Il Comune curerà la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze, delle piante e delle siepi di cui questi insetti hanno particolare necessità. Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura, la cui eventuale limitazione è regolamentata da indicazioni specifiche in materia di tutela della salute pubblica e tutela fitosanitaria.
 11. Chiunque assista o determini l'investimento di un animale selvatico è tenuto a darne

immediata comunicazione alle centrali operative delle Forze dell'Ordine o direttamente alla Polizia Metropolitana, affinché venga attivato il necessario soccorso.

TITOLO III – CANI

ART. 26 - ANAGRAFE CANINA

1. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio in base alla L.R. 27/2000, alla DGR 409/2013 e ss.mm.ii sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla nascita dell'animale o 30 (trenta) da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
2. L'identificazione dei cani mediante l'inserimento dei microchip è eseguita dai Servizi Veterinari delle AUSL o da veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione che devono provvedere alla registrazione in anagrafe canina e a fornire ai proprietari il certificato di registrazione.
3. I proprietari sono tenuti a segnalare all'Anagrafe Canina:
 - entro 15 (quindici) giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambio di residenza;
 - entro 3 (tre) giorni lo smarrimento o la sottrazione del cane.
4. La comunicazione del decesso, dello smarrimento e del cambio di residenza all'interno del Comune di Ozzano dell'Emilia può essere effettuata via posta elettronica o in presenza rivolgendosi all'Ufficio Anagrafe Canina. Per la comunicazione del decesso dell'animale il proprietario potrà altresì rivolgersi al veterinario accreditato.

ART. 27 - DETENZIONE CANI

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso; chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere o condurre un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
2. La pratica degli interventi per la limitazione delle nascite di cani, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Emilia Romagna.
3. Il proprietario del cane, nel momento in cui ne diviene detentore, è tenuto ad informarsi

sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale nonché sulle normativa in vigore alla data. Il proprietario dovrà inoltre assicurarci che il cane tenga un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui è inserito.

ART. 28 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolarmente almeno tre uscite giornaliere.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
4. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute da parte del proprietario o persona da lui delegata, e degli organi di vigilanza preposti, o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

ART. 29 - DIMENSIONI DEI RECINTI E DEI BOX

1. Chiunque detenga, anche temporaneamente, uno o più cani deve provvedere al loro mantenimento e alla pulizia giornaliera delle aree private, dove vengono custoditi.
2. Per i cani custoditi in recinto o in box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a 12 metri quadrati per cane al di sotto dei 10 Kg, o a 15 metri quadrati per cane di peso superiore; le suddette superfici vanno aumentate di 3 metri quadrati per ogni cane in più.
3. Ogni recinto non potrà comunque contenere più di due cani adulti, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
4. Deve essere prevista almeno una cuccia adeguata alle dimensioni dell'animale (dovrà consentire la stazione eretta nonché la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi), interamente coibentata e con tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati, oltre al tetto, ed essere rialzata da terra di almeno 10 cm; al di sopra dovrà essere disposta una copertura (tettoia) in materiale idoneo alla resistenza agli agenti atmosferici, che la ripari per almeno il doppio della sua lunghezza; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute

dell'animale.

5. È obbligatorio l'asportazione degli escrementi e di qualsiasi altro elemento possa costituire sporcizia almeno una volta al giorno e la rimozione definitiva se presenti di masserizie varie che possano costituire pericolo per l'incolumità del cane e privarlo di parte degli spazi utili a lui destinati; l'acqua dovrà sempre essere disponibile in idonei contenitori che dovranno sempre essere mantenuti puliti, e cambiata almeno una volta al giorno, ed essere al riparo da sole, gelo, e intemperie.
6. Le recinzioni delle proprietà private, confinanti o non con strade o con altre proprietà, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa superarle od oltrepassarle con la testa o il muso, che possa mordere o arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte; sulla recinzione dovrà essere esposto un cartello di avvertimento. Altresì i cani custoditi all'interno di proprietà private devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
7. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
8. Per alloggi all'interno di luoghi diversi dalle abitazioni (capannoni, fienili, ricoveri attrezzi, rimesse ecc.) vale quanto espressamente scritto agli articoli precedenti.

ART. 30 - DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA O SIMILARI

1. Al detentore di animali di affezione, ai sensi dell'art. 3 c. 2 bis della L.R. 5/2005, è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
2. Per i periodi di tempo in cui sono tenuti a catena (o similari), la catena dovrà essere di lunghezza non inferiore a 8 metri, misurati con la catena posta a terra: la catena dovrà essere scorrevole su di un cavo aereo di lunghezza non inferiore a 4 metri e dotata di 2 moschettoni rotanti alle estremità per evitare lo strangolamento e l'attorcigliamento attorno a pali o alberi, compromettendo i liberi movimenti del cane. In ogni caso, dovrà essere consentito al cane di sdraiarsi, di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua. Infine, il collare di collegamento alla catena dovrà essere morbido e non del tipo "a strangolo".

ART. 31 – RITROVAMENTO DEI CANI VAGANTI E/O FERITI SUL TERRITORIO COMUNALE

1. Chi ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia

Locale o le Forze dell'Ordine, i quali provvederanno a farlo recuperare e custodire da personale specializzato.

2. Il cane ritrovato vagante e recuperato:
 - a) se munito di microchip: il cane viene restituito al proprietario, previo pagamento delle spese sostenute per la sua cattura ed il suo mantenimento in canile per i giorni di custodia, secondo le tariffe previste dall'Amministrazione Comunale;
 - b) se non munito di microchip: il cane viene condotto presso il canile comunale e/o convenzionato e sottoposto agli accertamenti sanitari di legge.
3. Chi ritrovi un cane ferito sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale o le Forze dell'Ordine, i quali provvederanno ad attivare la procedura di Pronto Soccorso Veterinario.

ART. 32 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI EScrementI

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di cani, durante la conduzione degli stessi, hanno l'obbligo di portare con sé apposita paletta o sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta ed al corretto conferimento degli escrementi. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta agli incaricati della vigilanza di cui all'art. 51.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (strada, marciapiede, piazza, giardino o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale.
4. L'obbligo di cui al presente articolo non si applica alle persone non vedenti e ai portatori di disabilità.

ART. 33 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NEGLI UFFICI COMUNALI

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di Igiene, è consentito l'accesso dei cani accompagnati, nei bar e nei ristoranti e negli esercizi commerciali aperti al pubblico limitatamente agli spazi destinati al pubblico, con esclusione dei servizi igienici, alle seguenti condizioni:
 - a) siano tenuti al guinzaglio e muniti di idonea museruola;
 - b) siano puliti e, comunque, con il mantello asciutto;
 - c) non presentino né ferite, né segni di patologie cutanee in atto.

2. Nel caso intenda avvalersi di tale possibilità, il titolare dell'esercizio dovrà apporre all'ingresso dell'esercizio e ben visibile dall'esterno, un idoneo cartello, riportante le suindicate prescrizioni, nonché l'obbligo, per il detentore del cane, di avere al seguito quanto necessario per fronteggiare ogni inconveniente procurato dal cane durante la sua permanenza all'interno dell'esercizio (deiezioni, salivazione, disturbo, ecc.). Analoga dotazione dovrà essere predisposta presso l'esercizio a cura e spese del titolare, ed essere ivi mantenuta in efficienza.
3. Il detentore del cane è responsabile, in solido con il titolare dell'esercizio, del comportamento e del contenimento dello stesso affinché non rechi disturbo o danno alcuno (abbaiamenti, manifestazioni di aggressività, morsicature, graffi, ecc.) e deve, inoltre, far fronte immediatamente ad ogni inconveniente procurato dal cane.
4. È consentito l'accesso ai cani nei negozi di vendita di alimentari e all'interno dei reparti alimentari dei supermercati ove siano presenti alimenti confezionati e non, solo a condizione che il gestore o proprietario di tali attività abbia inserito questa previsione nel suo piano di autocontrollo, adottando ogni accorgimento necessario, idoneo ed opportuno ad evitare qualsiasi possibile contaminazione e ne abbia dato idonea pubblicità nella zona di ingresso al pubblico. Tali accorgimenti sono oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Competente nel corso dei sopralluoghi ispettivi. In assenza dei predetti accorgimenti vige il divieto di ingresso dei cani e degli animali domestici nei suddetti esercizi.
5. È altresì vietato lasciare il cane, pur se provvisto di guinzaglio e museruola calzata, legato e incustodito all'esterno e all'interno dei locali di cui al comma 1; tale divieto non si applica se nel locale è presente una zona appositamente dedicata e separata dal pubblico.
6. Il detentore del cane è inoltre tenuto alla vigilanza costante sul comportamento dell'animale, nonché al completo ripristino delle condizioni igieniche necessarie.
7. Il titolare dell'esercizio è tenuto a fare allontanare immediatamente il cane dall'esercizio, nel caso si verificano condizioni di pregiudizio alla normale permanenza degli avventori.
8. I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della L. 37/74 modificata con la L. 376/88 e con la L. 60/2006.
9. L'accesso degli animali negli Uffici Comunali è subordinato alle indicazioni riportate al comma 1 per i cani e all'uso degli strumenti appositamente indicati per gli altri animali (guinzaglio, trasportino, ecc). In ogni caso, il proprietario o il possessore devono aver cura che non sporchino e che non creino disturbo e danno alcuno. Solo nei casi in cui la presenza di animali possa costituire problema a causa della logistica degli uffici e/o della

presenza di un elevato numero di persone che sostano per attesa delle operazioni di sportello, sarà cura dell'ufficio porre apposito cartello di divieto di entrata.

ART. 34 - RINUNCIA DI PROPRIETÀ

1. Il proprietario di un cane può rinunciare ad esso e cederlo al Comune nei seguenti casi:
 - a) insorgenza di problematiche legate alla salute del proprietario dell'animale o di uno dei familiari adeguatamente certificate;
 - b) cucciolate indesiderate;
 - c) animale oggetto di provvedimento da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL competente in quanto cane potenzialmente pericoloso che abbia mostrato sintomi di aggressività non controllata;
 - d) ogni sopravvenuta e documentata situazione di emergenza che non consenta più al proprietario di prendersi cura dell'animale.
2. In caso di decesso del proprietario è consentita la rinuncia di proprietà da parte degli eredi.
3. Il proprietario che intenda rinunciare definitivamente al proprio cane presenta domanda al Comune mediante apposito modulo, corredata dalla documentazione a supporto della motivazione adottata. L'Amministrazione Comunale decide l'accoglimento o meno dell'istanza, tenendo conto delle motivazioni, delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese ed in base alla disponibilità di posto nella struttura ospitante.
4. I cani oggetto di ricovero definitivo presso il canile a seguito di rinuncia alla proprietà sono a tutti gli effetti ceduti al Comune, che provvede all'inserimento dei medesimi nel protocollo delle adozioni.
5. In caso di richieste di ricovero definitivo reiterate nel tempo e/o non supportate da inderogabili necessità, il Comune emette provvedimento motivato che vieti all'interessato la detenzione di animali d'affezione.
6. Nel caso di rinuncia di proprietà di un cane, il proprietario, qualora non versi in condizioni di indigenza adeguatamente documentate, è tenuto alla corresponsione del contributo fisso un tantum disposto dalla Giunta Comunale. Nel caso di cani con aggressività non controllata, il contributo da corrispondere verrà modulato tenendo conto anche dei costi di rieducazione del cane.

ART. 35 - TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il

detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree e nei luoghi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, fatte salve le aree di sgambamento appositamente destinate;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e comunque di età non inferiore ad anni 14, anche in riferimento a taglia e livello di aggressività dell'animale;
 - d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali e che non possa mai costituire pericolo alcuno per la loro incolumità.
2. Sono vietati:
- a) l'addestramento dei cani che ne esalti l'aggressività;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14/12/2000, n. 376;
 - d) l'addestramento di animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica.
3. È altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. È vietato, infine, utilizzare animali in combattimento o a scopo di scommesse, nonché organizzare, promuovere o assistere a tali eventi.

ART. 36 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

1. Ai cani accompagnati dal proprietario/detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e i cimiteri, ove non sussistano divieti di accesso per comprovati motivi, escluse le aree appositamente predisposte e segnalate per il gioco dei bambini.
2. I cani devono essere condotti al guinzaglio ed eventualmente anche dotati di museruola quando prescritto. Potranno essere lasciati liberi, ma sotto il controllo del proprietario/detentore, nelle sole aree di sgambamento.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani guida, da pastore, da caccia e

da ricerca nei soli momenti nei quali sono utilizzati per le rispettive finalità.

ART. 37 - AREE DESTINATE AI CANI (AREE DI SGAMBAMENTO)

1. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
2. Sono opportunamente recintate e segnalate con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme di comportamento di cui sopra, e in generale di quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Il Comune provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.
4. Per motivi di sicurezza l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani. Non è ammesso l'accesso all'area di sgambamento da parte di conduuttori di età inferiore ad anni 16 (sedici).
5. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, nel rispetto assoluto delle norme comportamentali previste quali, ad esempio, il tempo di permanenza all'interno dell'area.
6. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani, nel rispetto assoluto di eventuali provvedimenti specifici adottati dal competente servizio veterinario, al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
7. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
8. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia e comunque tutti i presenti devono con prontezza concorrere, per quanto ragionevolmente possibile, alla

soluzione delle difficoltà sorte.

9. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
10. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente tanto in ingresso come in uscita.

TITOLO IV – GATTI

ART. 38 - DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO

1. Fatte salve le definizioni e quanto previsto dalla L.R. 27/2000 e sue m. e i. nonché dalla DGR 1302/2013, i gatti liberi vivono nel territorio in colonie feline.
2. Si intende per “gatto libero”, un gatto che vive in libertà su una parte di territorio, solitamente insieme ad altri gatti, ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
3. Si intende per “colonia felina” una colonia di gatti in stato di libertà, composta da uno o più gatti, che frequentano stabilmente ed abitualmente il medesimo luogo; come previsto dalla L. r. 27/2000 e smi, la colonia viene censita attraverso l’individuazione più precisa possibile del punto di alimentazione abituale dei gatti di colonia.
4. Si intende per “habitat di colonia felina”, ai sensi dell’art.29 della L.R. 27/2000, qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. Si intende per “censimento” della colonia la registrazione effettuata dal Comune relativa alla presenza di una colonia sul territorio comunale, con indicazione del referente della colonia e di un suo sostituto, numero e caratteristiche di gatti presenti.
6. Si intende per “referente” di colonia felina censita la persona che volontariamente si impegna a gestire una colonia felina censita, facendo esplicita richiesta di iscrizione al Comune, e nominando in subordine un suo sostituto. Il referente e il sostituto si occupano anche in collaborazione con altri volontari, della cura e dell’alimentazione dei gatti liberi.
7. Nelle aree pubbliche possono essere posizionati manufatti removibili per il rifugio dei gatti, in accordo con i competenti uffici comunali e il Servizio Veterinario dell’Azienda USL; nelle zone di proprietà privata deve essere chiesto il consenso del proprietario o in accordo con i condomini.

8. Il punto di alimentazione autorizzato deve essere gestito nell'osservanza scrupolosa delle norme igienico-sanitarie vigenti, onde evitare l'attrazione di roditori, volatili ed altra fauna urbana.

ART. 39 – MODALITÀ DI DETENZIONE DEI GATTI

1. Il gatto, anche se per sua natura è più libero ed indipendente rispetto ad un cane, ha comunque la necessità di essere curato, alimentato e soccorso in caso di bisogno.
2. Chi detiene a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, un gatto non può lasciarlo su balconi e terrazze per lunghi periodi senza la possibilità di accesso all'interno dell'abitazione così come pure in cantine o garage, in locali angusti o gabbie, salvo che si tratti di condizione temporanea connessa allo stato di salute dell'animale ed espressamente richiesta dal veterinario curante.
3. La pratica degli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei gattili. Tale disposizione non si applica agli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Emilia Romagna.
4. È fatto espresso divieto di sottoporre i gatti, sia liberi, sia di proprietà, alla deungulazione ovvero di procedere all'asportazione della prima falange del dito.

ART. 40 – GATTI DI PROPRIETÀ

1. Per i gatti (e i furetti) di proprietà, l'identificazione tramite microchip e l'iscrizione in anagrafe è su base volontaria.
2. L'iscrizione in anagrafe è obbligatoria per il rilascio del passaporto europeo e di qualsiasi altra certificazione per la movimentazione verso paesi esteri.
3. Se il gatto viene acquistato presso un allevamento o un negozio, questo deve essere già stato identificato con microchip e registrato in anagrafe dal commerciante.
4. I medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per scelta dei proprietari anche nella banca dati privata denominata "Anagrafe Nazionale Felina" realizzata dall'ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). Tale banca dati non sostituisce l'Anagrafe degli Animali d'Affezione.

ART. 41 – CENSIMENTO E TUTELA DELLE COLONIE FELINE

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato ed i singoli cittadini.

Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti, che delle loro condizioni di salute. Dovrà essere redatto un albo delle colonie e/o oasi feline e per ciascuna di esse dovrà essere individuato un responsabile/referente e messo a disposizione specifico recapito. Il Comune potrà individuare tale responsabile/referente anche attraverso l'attivazione di apposite convenzioni con associazioni di volontari operanti sul territorio.

2. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'articolo 544-ter del Codice Penale.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat salvo in caso di evidente necessità. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari, viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni.
4. I soggetti pubblici e/o privati interessati che avviano opere edili e/o di ristrutturazione che interessino siti in cui siano presenti colonie feline stanziali, sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale e al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, al fine di prevedere, solo se strettamente necessario, una collocazione alternativa idonea, temporanea o permanente, prima dell'inizio dei lavori. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Azienda Sanitaria e di concerto con il Comune e l'associazione che li ha in cura.

ART. 42 – GESTIONE DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEL REFERENTE

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie, segnalando al Comune i gatti da sterilizzare e quelli che necessitano di cure.
2. I cittadini possono svolgere l'attività di "referente di colonia" come singoli o tramite associazioni formalmente costituite.
3. Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione. Il referente della colonia si impegna a gestirla in modo trasparente, nel rispetto della normativa vigente ed inoltre favorisce controlli specifici da parte dei soggetti pubblici incaricati, si impegna inoltre a fornire al Comune informazioni relative all'aggiornamento sulle sterilizzazioni dei gatti componenti la colonia e alla consistenza della colonia.
4. Al referente di colonia è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei

gatti, a qualsiasi habitat posto su area pubblica nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione. L'accesso nelle zone o aree di proprietà privata è invece subordinato al consenso del proprietario o, se trattasi di condominio, in accordo con i condomini; in questo ultimo caso l'accordo deve risultare da verbale assembleare.

5. Per l'alimentazione dei gatti, il referente della colonia potrà rivolgersi, qualora consentito e autorizzato, anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
6. Il referente della colonia è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

ART. 43 - COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA

1. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL effettua la sterilizzazione gratuita dei gatti liberi di colonie registrate. I referenti delle colonie feline favoriscono il contenimento delle nascite, avvalendosi del predetto servizio e provvedendo alla cattura dei gatti liberi.
2. Il Comune collabora con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente e con i veterinari privati per favorire gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti liberi appartenenti alle colonie censite.
3. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione o per eventuali cure, potrà essere effettuata dalle associazioni di volontariato, dai referenti delle colonie feline o da personale appositamente incaricato dal Comune. L'inserimento del microchip viene effettuato in concomitanza dell'intervento di sterilizzazione. Una volta sterilizzati i gatti, appositamente identificati con il microchip, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.

ART. 44 – RITROVAMENTO E GESTIONE DEI GATTI SUL TERRITORIO COMUNALE

1. Chi ritrova gatti abbandonati o maltrattati sul territorio comunale può avvisare la Polizia Locale o le Forze di Polizia, che a loro volta faranno riferimento agli uffici comunali preposti.
2. Chi ritrovi un gatto ferito o incidentato sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale o le Forze di Polizia, i quali provvederanno ad attivare la procedura di Pronto Soccorso Veterinario.

TITOLO V – ALTRI ANIMALI

ART. 45 – EQUINI

1. Il Comune promuove la tutela degli equidi attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi.
2. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della normativa vigente (Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche).
3. Per la gestione degli animali detenuti in ambito privato non destinati a produzione di alimenti (NON DPA) e non a fini economici, si fa riferimento alle seguenti norme.
4. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere, sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
5. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi.
6. È altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
7. La soppressione eutanasica del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.
8. Per la gestione degli animali, si rimanda alle linee guida ministeriali (Codice per la tutela e la gestione degli equidi del 18 giugno 2009).
9. E' fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze.
10. Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
11. I box devono avere i seguenti requisiti:
 - soffitto di almeno 3 (tre) metri garantendo orientativamente almeno 1 (uno) metro libero sopra la testa dell'animale;
 - pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20 m;
 - una superficie minima di metri 3x3, che va aumentata in rapporto alla taglia dell'animale.

12. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
13. E' fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
14. Il cavallo che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.

ART. 46 - DETENZIONE DI MAMMIFERI NON APPARTENENTI ALLE SPECIE SOPRA INDICATE

Al fine di mantenere quanto più inalterate le caratteristiche etologiche e di benessere degli animali menzionati in questa sezione trovano applicazione le norme della Legge Regionale 17/2/2005, n. 5 e dei successivi provvedimenti attuativi.

ART. 47 - DETENZIONE DI VOLATILI

1. Le voliere per la detenzione di uccelli, salvo il caso di detenzione temporanea per esigenze sanitarie o viaggio al seguito di proprietario, devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - a) fino a due esemplari il lato maggiore della gabbia deve essere di tre volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande, auspicando che il proprietario o detentore scelga una misura della voliera che arrivi a 5 volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande. Le altre due misure non possono essere inferiori alla metà della prima;
 - b) per ogni esemplare in più le dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti.
3. Gli accessori utilizzati nelle voliere non devono risultare dannosi alla salute degli animali in esse detenuti.
4. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

- b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - d) mantenere i volatili legati al trespolo;
 - e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
 - f) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
 - g) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune, che risponderà previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
 - h) esporre in luoghi pubblici o manifestazioni pubbliche volatili selvatici.
6. Il comma 4 del presente articolo non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.
7. Per quanto riguarda le specie sociali, i volatili devono essere tenuti almeno in coppia, nel rispetto della categoria etologica, escluse le razze regolamentate da apposite leggi sulla caccia ed esotiche ed esclusi i soggetti che hanno subito imprinting diverso.
8. Per la detenzione di volatili ad uso venatorio, si fa riferimento alla Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - protocollo 20336 del 28-01-1997.

ART. 48 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche. Quelli appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.
2. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
3. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di

materiale trasparente; all'interno dell'acquario deve essere presente arredo atto a fornire un luogo di rifugio.

4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

ART. 49 - DETENZIONE DI RETTILI E ANFIBI

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento.
2. Acquari e terracquari e teche (di seguito nominati "contenitori") devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.
3. I contenitori devono presentare internamente superfici lisce che evitino il rischio di abrasioni per gli animali durante le loro attività quotidiane.
4. I contenitori devono duplicare gli elementi essenziali dell'ambiente naturale delle specie in essi detenute.
5. I contenitori devono presentare un sistema di aerazione, un sistema di termoregolazione e un sistema di illuminazione correttamente funzionanti e tarati secondo le esigenze delle specie detenute. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in ogni direzione, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, nonché l'inversione del senso di marcia o della traslazione. Per la detenzione in aree private, la lunghezza dei contenitori deve rispondere ai seguenti parametri percentuali minimi: anfibi, sauri e loricati, 600% della lunghezza massima del corpo dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); serpenti, 150% della lunghezza dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 20% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); tartarughe, 1.000 % della lunghezza massima del carapace dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore). La larghezza dei contenitori deve essere almeno la metà delle misure sopra elencate. Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori: per le tartarughe a cm 60x40 di altezza cm 35 (incremento del 30% della superficie per ogni esemplare presente nel contenitore oltre al primo), per le altre

- specie a cm 60x40 di altezza cm 35 (incremento del 20% della superficie per ogni esemplare presente nel contenitore oltre al primo).
6. La detenzione deve essere attuata secondo le norme che tutelino il benessere previste per la specie di appartenenza.
 7. I contenitori che detengono specie con abitudini anfibe devono presentare un settore destinato all'immersione fornito di termoregolatore, pompe e filtri funzionanti che garantiscano la corretta temperatura e pulizia dell'acqua, ed un settore destinato alla vita subaerea agevolmente raggiungibile dagli esemplari detenuti. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.
 8. Nei contenitori devono essere sempre presenti: un substrato regolarmente pulito da deiezioni, resti di alimento, di esuvie ed altro materiale organico; acqua fresca, pulita e accessibile agli animali; almeno una zona di rifugio entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali presenti all'interno e all'esterno del contenitore nonché dell'uomo; appigli e posatoi per le specie in grado di arrampicarsi.
 9. Non è consentita la coabitazione di esemplari di specie diverse nello stesso contenitore.
 10. Ad integrazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti data l'estrema variabilità morfologica e fisiologica dei soggetti, per la detenzione di rettili e anfibi in ambito privato si consiglia di seguire le Linee Guida SIVAE Per la Corretta gestione ed il benessere degli animali non convenzionali.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 – SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione. Le sanzioni di cui ai commi seguenti si applicano ad ogni singolo animale.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 8, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 27, 28, 29, 33, 39, 45, 47, 48 e 49 è punita con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

3. La violazione di ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
4. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della Legge n.689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente Regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 495,00.
5. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali (siano essi d'affezione, da reddito o protetti) non si attenga al previsto obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, è punito con la sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal comma 9-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada).
6. Inoltre, ogni altra persona coinvolta in un incidente con danno a uno o più animali (siano essi d'affezione, da reddito o protetti) che non ponga in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal comma 9-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada).
7. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
8. L'organo competente a ricevere, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di violazione, eventuali scritti difensivi ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689/1981 è il Sindaco il quale sentirà anche gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta.

ART. 51 – VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento compete all'Amministrazione Comunale che si avvale del proprio Servizio Ambiente e del Corpo di Polizia Locale.
2. La Vigilanza compete inoltre agli Organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza di cui

l'art. 57 del Codice di Procedura Penale, al Corpo di Polizia Metropolitana di Bologna, al personale dei Servizi di vigilanza e prevenzione dell'ASL, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie Zoofile volontarie o effettive delle Associazioni zoofile o protezionistiche riconosciute giuridicamente aventi qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 6 della L. 189/2004 ovvero da leggi nazionali e/o regionali in materia, ognuno per le proprie competenze come da dicitura inserita nel rispettivo Decreto di nomina.

ART. 52 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme in materia precedentemente emanate. Inoltre, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento speciale in materia esso prevale sulle norme eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

I proprietari/detentori di animali dovranno conformarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento nel termine di mesi 6 (sei) dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.